P9_TA(2023)0421

IVA: norme per l'era digitale

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2023 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (COM(2022)0701 – C9-0021/2023 – 2022/0407(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

(C/2024/4246)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2022)0701),

— visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0021/2023),

— visto l'articolo 82 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0327/2023),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il pacchetto sull'IVA nell'era digitale, di cui fa parte la presente direttiva, mira a rispettare il principio di proporzionalità per quanto riguarda, da un lato, l'obiettivo di lotta contro la frode e, dall'altro, le difficoltà che potrebbero sorgere nell'applicazione delle norme proposte per le imprese, in particolare per le PMI e le microimprese, nella gestione quotidiana delle attività, nonché per le autorità nazionali. I nuovi obblighi in materia di IVA derivanti dalla riforma dovrebbero essere semplici, chiari, efficaci ed equilibrati per tutte le parti coinvolte, onde funzionare nella pratica per le imprese e le autorità amministrative.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Il pacchetto sull'IVA nell'era digitale mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali, nonché l'applicabilità dei regolamenti (UE) 2016/679 ([1 bis]) e (UE) 2018/1725 ([1 ter]) del Parlamento europeo e del Consiglio al trattamento dei dati personali. Le informazioni raccolte dovrebbero poter essere trattate esclusivamente ai fini della lotta contro la frode da parte delle autorità fiscali competenti.
	([1 bis]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
	([1 ter]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) La Commissione dovrebbe garantire il rispetto dei diritti dei contribuenti, dato che le autorità fiscali avranno accesso a ingenti quantità di dati, compresi quelli provenienti da sistemi di analisi algoritmica dei dati. Nell'uso delle nuove tecnologie devono essere rispettati i valori dell'Unione, i diritti umani e il diritto primario.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quinquies) La raccolta dei dati personali delle persone fisiche non dovrebbe in alcun caso violare il loro diritto alla vita privata. Ciò sarebbe altrimenti da considerarsi equivalente a una sorveglianza illecita. Le informazioni contenute nelle fatture possono rivelare informazioni sensibili relative a persone fisiche specifiche, ad esempio quelle relative a beni acquistati (compresi prodotti personali), programmi di viaggio o servizi giuridici.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Gli obblighi di comunicazione dell'IVA dovrebbero essere adattati per affrontare le sfide dell'economia delle piattaforme ***e*** ridurre la necessità di multiple registrazioni ai fini dell'IVA nell'Unione.	(2) Gli obblighi di comunicazione dell'IVA dovrebbero essere adattati per affrontare le sfide dell'economia delle piattaforme***,*** ridurre la necessità di multiple registrazioni ai fini dell'IVA nell'Unione ***e abbassare notevolmente i costi di conformità per i contribuenti, in particolare per le PMI, al fine di garantire condizioni di parità e il corretto funzionamento del mercato interno***.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Nel 2020 la perdita di gettito IVA, nota come "divario dell'IVA", nell'Unione è stata stimata a 93 miliardi di EUR ([61]), una parte significativa della quale consiste in frodi, in particolare frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente ([62]), stimate tra 40 e 60 miliardi di EUR ([63]). ***Nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa i cittadini chiedono di armonizzare e coordinare le politiche fiscali negli Stati membri dell'UE al fine di prevenire l'evasione e l'elusione fiscali e di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE per garantire che tutte le imprese dell'Unione paghino la loro giusta quota di imposte. L'iniziativa sull'IVA nell'era digitale è coerente con questi obiettivi.***	(3) Nel 2020 la perdita di gettito IVA, nota come "divario dell'IVA", nell'Unione è stata stimata a 93 miliardi di EUR ([61]), una parte significativa della quale consiste in frodi, in particolare frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente ([62]), stimate tra 40 e 60 miliardi di EUR ([63]). ***L'attuale divario dell'IVA dimostra la necessità di contrastare le frodi IVA transfrontaliere e le frodi carosello attraverso la corretta attuazione di meccanismi efficienti di scambio di informazioni e di mezzi adeguati per tale scambio, compresi mezzi umani, finanziari, tecnici e tecnologici. Inoltre, l'entità del valore del divario dell'IVA varia significativamente da uno Stato membro***

Testo della Commissione	*Emendamento*
	all'altro ed è quindi importante rafforzare la cooperazione e il coordinamento a livello dell'Unione.
([61]) [61] Il divario dell'IVA è la differenza complessiva tra il gettito IVA previsto in base alla normativa IVA e ai regolamenti secondari e l'importo effettivamente riscosso: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_en (non disponibile in IT).	([61]) [61] Il divario dell'IVA è la differenza complessiva tra il gettito IVA previsto in base alla normativa IVA e ai regolamenti secondari e l'importo effettivamente riscosso: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_en (non disponibile in IT).
([62]) Europol: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/crime-areas/economic-crime/mtic-missing-trader-intra-community-fraud	([62]) Europol: https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-statistics/crime-areas/economic-crime/mtic-missing-trader-intra-community-fraud
([63]) [63] Corte dei conti europea: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_EN.pdf	([63]) [63] Corte dei conti europea: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_EN.pdf

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) Il divario dell'IVA alimenta la mancanza di fiducia tra le autorità fiscali dell'Unione e non si limita alle frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente (MTIC). Il modo migliore per contrastare le frodi MTIC, comprese le frodi carosello, sarebbe quello di abolire l'esenzione dall'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitarie, poiché questo tipo di frode è principalmente dovuto a un'interruzione della riscossione frazionata dell'IVA. Per circoscrivere meglio la lotta contro le frodi IVA, la Commissione dovrebbe condurre un'ulteriore analisi su come l'attuazione della presente direttiva possa porre le basi per l'abolizione dell'esenzione dall'IVA per le cessione di beni e le prestazioni di servizi intracomunitarie (ovvero il "sistema dell'IVA definitivo").

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) La raccolta di dati per le statistiche del commercio internazionale (Intrastat) nel contesto delle operazioni intracomunitarie è uno strumento essenziale per le amministrazioni fiscali degli Stati membri nella lotta contro le frodi IVA e dovrebbe essere mantenuta.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) L'esenzione dall'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intracomunitarie potrebbe accrescere la possibilità di frodi, soprattutto a livello di commercio al dettaglio.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Al fine di aumentare la riscossione delle imposte sulle operazioni transfrontaliere e porre fine all'attuale frammentazione derivante dall'attuazione, da parte degli Stati membri, di sistemi di comunicazione divergenti, è opportuno stabilire norme per gli obblighi di comunicazione digitale dell'Unione. Tali norme dovrebbero fornire alle amministrazioni fiscali informazioni sulle singole operazioni al fine di consentire la verifica incrociata dei dati, accrescere le capacità di controllo delle amministrazioni fiscali e creare un effetto deterrente con riguardo alla non conformità, riducendo nel contempo i costi di conformità per le imprese che operano in diversi Stati membri ed eliminando gli ostacoli nel mercato interno.	(4) Al fine di aumentare la riscossione delle imposte sulle operazioni transfrontaliere e porre fine all'attuale frammentazione derivante dall'attuazione, da parte degli Stati membri, di sistemi di comunicazione divergenti, ***che comportano un onere significativo per le imprese e controlli transfrontalieri inefficaci,*** è opportuno stabilire norme per gli obblighi di comunicazione digitale dell'Unione. Tali norme dovrebbero fornire alle amministrazioni fiscali informazioni sulle singole operazioni al fine di consentire la verifica incrociata dei dati, accrescere le capacità di controllo delle amministrazioni fiscali e creare un effetto deterrente con riguardo alla non conformità, riducendo nel contempo i costi di conformità per le imprese che operano in diversi Stati membri ed eliminando gli ostacoli nel mercato interno.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Le frodi IVA sono spesso associate alla criminalità organizzata e un numero molto ristretto di tali reti organizzate può essere responsabile di frodi IVA transfrontaliere per un valore di miliardi di EUR, che compromettono non solo la riscossione delle entrate negli Stati membri, bensì incidono negativamente anche sulle risorse proprie dell'Unione. Gli Stati membri hanno pertanto una responsabilità condivisa per quanto concerne la protezione del gettito IVA di tutti gli Stati membri.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) La Commissione provvederà affinché gli obblighi di comunicazione digitale tengano conto dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri che hanno già investito nella fatturazione e nella comunicazione digitali, in modo che gli investimenti in atto in tali Stati membri non vadano persi e che tutti i portatori di interessi possano beneficiarne.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 quater) Gli obblighi di comunicazione digitale intesi a fornire informazioni alle autorità fiscali per singola operazione dovrebbero essere equi, realizzabili ed equilibrati, in conformità del principio di proporzionalità. L'affidabilità delle soluzioni tecnologiche per l'individuazione delle frodi dovrebbe tradursi in una maggiore certezza giuridica per i contribuenti.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per facilitare l'automazione del processo di comunicazione sia per i soggetti passivi che per le amministrazioni fiscali, le operazioni da comunicare alle amministrazioni fiscali dovrebbero essere documentate elettronicamente. L'utilizzo della fatturazione elettronica ***dovrebbe*** diventare il sistema predefinito per l'emissione di fatture. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la facoltà di consentire il ricorso ad altri mezzi per le forniture e le cessioni nazionali. L'emissione di fatture elettroniche da parte del fornitore/prestatore e la loro trasmissione al destinatario non dovrebbero essere soggette ad autorizzazione o verifica preventiva da parte dell'amministrazione fiscale.	(5) Per facilitare l'automazione del processo di comunicazione sia per i soggetti passivi che per le amministrazioni fiscali, le operazioni da comunicare alle amministrazioni fiscali dovrebbero essere documentate elettronicamente. L'utilizzo della fatturazione elettronica ***potrebbe*** diventare il sistema predefinito per l'emissione di fatture. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la facoltà di consentire il ricorso ad altri mezzi per le forniture e le cessioni nazionali. L'emissione di fatture elettroniche da parte del fornitore/prestatore e la loro trasmissione al destinatario non dovrebbero essere soggette ad autorizzazione o verifica preventiva da parte dell'amministrazione fiscale ***a decorrere dal 1° gennaio 2028***.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La definizione di fattura elettronica dovrebbe essere allineata a quella utilizzata nella direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([64]) per standardizzare il settore della comunicazione inerente all'IVA.	(6) ***Al termine del periodo di transizione,*** la definizione di fattura elettronica dovrebbe essere allineata a quella utilizzata nella direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ([64]) per standardizzare il settore della comunicazione inerente all'IVA. ***Tuttavia le imprese, in particolare le microimprese e le piccole imprese ai sensi della direttiva 2013/34/UE[64 bis] e gli enti senza scopo di lucro, dovrebbero conservare la facoltà di adottare altre norme in linea con l'articolo 217 della direttiva 2006/112/CE.*** ([64a])
([64]) Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).	([64]) Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).
	([64a]) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Per agevolare le imprese e le amministrazioni fiscali, il contenuto della norma europea sulla fatturazione elettronica dovrebbe essere reso accessibile, semplice e chiaro, in particolare pubblicando sul sito web della Commissione tutte le informazioni pertinenti relative a tale norma. Dato che la norma europea sulla fatturazione elettronica di cui alla direttiva 2014/55/UE è adattata a un contesto di interazione tra imprese e pubblica amministrazione (B2G), la sua evoluzione dovrebbe essere pianificata per tenere conto delle esigenze "da impresa a impresa" (B2B).

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Affinché il sistema di comunicazione dell'IVA sia attuato in modo efficiente, è necessario che le informazioni pervengano senza indugio all'amministrazione fiscale. Pertanto il termine per l'emissione di una fattura per operazioni transfrontaliere dovrebbe essere fissato a ***due*** giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.	(7) Affinché il sistema di comunicazione dell'IVA sia attuato in modo efficiente, è necessario che le informazioni pervengano senza indugio all'amministrazione fiscale. Pertanto il termine per l'emissione di una fattura per operazioni transfrontaliere dovrebbe essere fissato a ***otto*** giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta. ***I termini di prescrizione per il perseguimento delle frodi IVA dovrebbero essere adeguati di conseguenza.***

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'applicazione della fatturazione elettronica come metodo predefinito per documentare le operazioni ai fini dell'IVA non sarebbe possibile se l'uso della fattura elettronica restasse subordinato all'accettazione da parte del destinatario. ***Tale accettazione*** non dovrebbe pertanto più essere richiesta ***per l'emissione di fatture elettroniche***.	(9) L'applicazione della fatturazione elettronica come metodo predefinito per documentare le operazioni ai fini dell'IVA non sarebbe possibile se l'uso della fattura elettronica restasse subordinato all'accettazione da parte del destinatario. ***L'accettazione da parte del destinatario*** non dovrebbe pertanto più essere richiesta ***a decorrere dal 1° gennaio 2028***.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Le fatture periodiche consentono di risparmiare tempo e denaro e di ridurre gli oneri amministrativi legati alla fatturazione. Inoltre, riducono la possibilità di errori e semplificano il lavoro di fornitori e clienti grazie a una conservazione semplificata della documentazione. Tuttavia, esse potrebbero altresì essere utilizzate in maniera impropria a fini di frode. Pertanto, le fatture periodiche dovrebbero essere mantenute solo per le operazioni tra imprese e dovrebbero coprire solo un periodo di tempo limitato.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Al fine di facilitare ai soggetti passivi la trasmissione dei dati delle fatture, gli Stati membri dovrebbero mettere a ***loro*** disposizione i mezzi necessari per tale trasmissione, che dovrebbero consentire al soggetto passivo di inviare i dati direttamente o mediante terzi per suo conto.	(12) ***Il crescente flusso di informazioni scambiate quotidianamente richiede un software ad alte prestazioni in grado di trasmettere continuamente le informazioni alle amministrazioni nazionali in modo sicuro.*** Al fine di facilitare ai soggetti passivi la trasmissione dei dati delle fatture, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione ***di tali soggetti, e in particolare delle microimprese e delle piccole imprese ai sensi della direttiva 2013/34/UE nonché degli enti senza scopo di lucro,*** i mezzi necessari per tale trasmissione, che dovrebbero consentire al soggetto passivo di inviare i dati direttamente o mediante terzi per suo conto.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Anche se le informazioni da trasmettere mediante nel quadro degli obblighi di comunicazione digitale per le operazioni intracomunitarie dovrebbero essere analoghe a quelle trasmesse attraverso gli elenchi riepilogativi, è necessario	(13) Anche se le informazioni da trasmettere mediante nel quadro degli obblighi di comunicazione digitale per le operazioni intracomunitarie dovrebbero essere analoghe a quelle trasmesse attraverso gli elenchi riepilogativi, è necessario

Testo della Commissione	*Emendamento*
chiedere ai soggetti passivi di fornire dati aggiuntivi, tra cui le coordinate bancarie e gli importi dei pagamenti, in modo che le amministrazioni fiscali possano seguire non solo le merci, ma anche i flussi finanziari.	chiedere ai soggetti passivi di fornire dati aggiuntivi, tra cui le coordinate bancarie e gli importi dei pagamenti, in modo che le amministrazioni fiscali possano seguire non solo le merci, ma anche i flussi finanziari***, e ottenere informazioni adeguate su tali flussi***.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) È opportuno evitare di imporre inutili oneri amministrativi ai soggetti passivi che operano in Stati membri diversi. Tali soggetti passivi dovrebbero pertanto essere in grado di fornire le informazioni ***richieste*** alle amministrazioni fiscali utilizzando la norma europea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione ([65]), che soddisfa la richiesta di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/55/UE di creare una norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica. È opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a prevedere metodi ***aggiuntivi*** di comunicazione dei dati ai quali alcuni soggetti passivi potrebbero conformarsi più facilmente.	(14) È opportuno evitare di imporre inutili oneri amministrativi ai soggetti passivi che operano in Stati membri diversi. Tali soggetti passivi dovrebbero pertanto essere in grado di fornire le informazioni ***necessarie*** alle amministrazioni fiscali utilizzando la norma europea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione ([65]), che soddisfa la richiesta di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/55/UE di creare una norma europea per il modello semantico dei dati degli elementi essenziali di una fattura elettronica. È opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a prevedere ***altri*** metodi di comunicazione dei dati ai quali alcuni soggetti passivi potrebbero conformarsi più facilmente ***e comportare una riduzione degli oneri superflui***.
([65]) [65] Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 266 del 17.10.2017, pag. 19).	([65]) [65] Decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 266 del 17.10.2017, pag. 19).

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Al fine di conseguire la necessaria armonizzazione nella comunicazione dei dati sulle operazioni intracomunitarie, le informazioni da comunicare dovrebbero essere le stesse in tutti gli Stati membri, senza che questi abbiano la possibilità di richiedere dati supplementari.	(15) Al fine di conseguire la necessaria armonizzazione nella comunicazione dei dati sulle operazioni intracomunitarie, le informazioni da comunicare dovrebbero essere le stesse in tutti gli Stati membri, senza che questi abbiano la possibilità di richiedere dati supplementari. ***La raccolta di tali dati dovrebbe inoltre consentire di ottenere statistiche migliori sull'entità delle frodi IVA e di ridurre tali frodi.***

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) La digitalizzazione aumenta la vulnerabilità delle imprese alla criminalità informatica e agli attacchi di hacker. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, per quanto possibile, la protezione dei dati contro gli attacchi informatici e gli attacchi di hacker o zapper durante la loro trasmissione, per singola operazione, e durante la conservazione da parte delle autorità fiscali.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) Le norme che disciplinano la fatturazione elettronica e gli obblighi di comunicazione digitale non si applicano agli acquisti nel settore della difesa esentati a norma degli articoli 143 e 151 della direttiva 2006/112/CE.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 quater) Al fine di garantire la sicurezza dei dati trasmessi, è opportuno stilare un elenco esaustivo delle autorità autorizzate a esaminarli, unitamente a una procedura per il loro trattamento. Tale elenco dovrebbe comprendere l'EPPO, l'OLAF ed Europol.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Diversi Stati membri hanno introdotto obblighi di comunicazione divergenti per le operazioni effettuate nel loro territorio***, il che comporta notevoli oneri amministrativi per i soggetti passivi che operano in Stati membri diversi, che sono tenuti ad adeguare i loro sistemi contabili per conformarsi a tali obblighi***. Al fine di evitare i costi derivanti ***da tale divergenza***, i sistemi applicati negli Stati membri per comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso fra soggetti passivi nel loro territorio ***dovrebbero rispettare*** le stesse caratteristiche del sistema attuato per le operazioni intracomunitarie. Gli Stati membri dovrebbero predisporre i mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni e, come nel caso delle operazioni intracomunitarie, il soggetto passivo dovrebbe avere la possibilità di presentare i dati conformemente alla norma europea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870, ***anche se*** lo Stato membro interessato ***potrebbe*** prevedere mezzi ***supplementari*** per la trasmissione dei dati. È opportuno autorizzare che i dati siano inviati dal soggetto passivo direttamente o tramite terzi per suo conto.	(17) Diversi Stati membri hanno introdotto***, in conformità dell'articolo 273 della direttiva 2006/112/CE,*** obblighi di comunicazione divergenti per le operazioni effettuate nel loro territorio***. Tali obblighi di comunicazione divergenti pregiudicano il funzionamento del mercato interno***. Al fine di evitare i costi derivanti ***dalla frammentazione del quadro normativo***, i sistemi applicati negli Stati membri per comunicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a titolo oneroso fra soggetti passivi nel loro territorio ***potranno avere*** le stesse caratteristiche del sistema attuato per le operazioni intracomunitarie. Gli Stati membri dovrebbero predisporre i mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni e, come nel caso delle operazioni intracomunitarie, il soggetto passivo dovrebbe avere la possibilità di presentare i dati conformemente alla norma europea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870, ***a meno che*** lo Stato membro interessato ***non possa*** prevedere ***altri*** mezzi ***parimenti efficaci*** per la trasmissione dei dati. È opportuno autorizzare che i dati siano inviati dal soggetto passivo direttamente o tramite terzi per suo conto.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad applicare un obbligo di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso tra soggetti passivi all'interno del loro territorio. ***Tuttavia, ai fini di un'eventuale attuazione futura, tale obbligo dovrebbe essere allineato agli obblighi di comunicazione digitale per le operazioni intracomunitarie. Gli Stati membri che dispongono già di un sistema di comunicazione per tali operazioni dovrebbero adattare tali sistemi per garantire che i dati siano comunicati conformemente agli obblighi di comunicazione digitale delle operazioni intracomunitarie.***	(18) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad applicare un obbligo di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso tra soggetti passivi all'interno del loro territorio. ***Al termine del periodo di transizione, gli Stati membri potranno ancora introdurre altre norme, anche se dovranno accettare fatture elettroniche basate sulla norma europea.***

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) La raccolta dei dati personali delle persone fisiche non dovrebbe in alcun caso violare il loro diritto alla vita privata.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Al fine di valutare l'efficacia degli obblighi di comunicazione digitale, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di valutazione che esamini l'impatto degli obblighi di comunicazione digitale sulla riduzione del divario dell'IVA e sui costi di attuazione e di conformità per i soggetti passivi e le amministrazioni fiscali, al fine di verificare se il sistema ha conseguito i suoi obiettivi o se necessita di ulteriori adeguamenti.	(19) Al fine di valutare l'efficacia degli obblighi ***intracomunitari*** di comunicazione digitale, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione di valutazione che esamini l'impatto degli obblighi ***intracomunitari*** di comunicazione digitale sulla riduzione del divario dell'IVA e sui costi di attuazione e di conformità per i soggetti passivi e le amministrazioni fiscali, al fine di verificare se il sistema ha conseguito i suoi obiettivi o se necessita di ulteriori adeguamenti ***o eventuali estensioni alle operazioni nazionali. Inoltre, la Commissione dovrebbe commissionare uno studio indipendente comprensivo di un'analisi completa sulle frodi dell'operatore inadempiente, che rappresentano una categoria particolare di frodi IVA, e in particolare sull'efficacia degli obblighi di comunicazione digitale***

Testo della Commissione	*Emendamento*
	nella lotta contro tali frodi. La Commissione dovrebbe inoltre commissionare uno studio indipendente che valuti in modo approfondito i vantaggi e gli svantaggi dell'obbligatorietà dello sportello unico per le importazioni (IOSS).

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) È opportuno che gli Stati membri possano continuare ad attuare altre misure per garantire la corretta riscossione dell'IVA e prevenire l'evasione. ***Tuttavia non dovrebbero avere la facoltà di imporre ulteriori obblighi di comunicazione sulle operazioni soggette agli obblighi di comunicazione digitale.***	(20) È opportuno che gli Stati membri possano continuare ad attuare altre misure per garantire la corretta riscossione dell'IVA e prevenire l'evasione.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Al fine di ridurre il rischio giuridico a cui le imprese, in particolare le PMI e le microimprese, sono esposte in virtù della complessità delle aliquote IVA all'interno dell'Unione, le banche dati della Commissione potrebbero essere ampliate trasformandosi in uno strumento aggiornato e facilmente accessibile alle imprese, che fornisca informazioni in tempo reale sulle aliquote IVA dell'Unione e risposte alle richieste di informazioni fiscali.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) ***L'economia delle piattaforme ha determinato*** una distorsione ingiustificata della concorrenza tra le prestazioni effettuate tramite piattaforme online che sfuggono all'imposizione dell'IVA e le prestazioni effettuate nell'economia tradizionale soggette all'IVA. ***La distorsione è più accentuata nei due principali settori dell'economia delle piattaforme alla base del commercio elettronico, ossia il settore della locazione di alloggi a breve termine e quello del trasporto di passeggeri.***	(22) ***Vi è il rischio di*** una distorsione ingiustificata della concorrenza tra le prestazioni effettuate tramite piattaforme online che sfuggono all'imposizione dell'IVA e le prestazioni effettuate nell'economia tradizionale soggette all'IVA.

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) È pertanto necessario stabilire norme per affrontare ***le*** distorsioni della concorrenza nei settori della locazione di alloggi a breve termine e del trasporto di passeggeri ***modificando il ruolo svolto dalle piattaforme nella riscossione dell'IVA (esse diventerebbero il "prestatore presunto")***. In base a tale modello le piattaforme ***dovrebbero essere*** tenute ad addebitare l'IVA ***nei casi in cui*** l'IVA ***è dovuta, ma il prestatore indiretto non la addebita perché si tratta, ad esempio, di una persona fisica o di un soggetto passivo che si avvale del regime speciale per le piccole imprese***.	(23) È pertanto necessario stabilire norme ***chiare, equilibrate e proporzionate*** per affrontare ***potenziali*** distorsioni della concorrenza nei settori della locazione di alloggi a breve termine e del trasporto di passeggeri ***introducendo un modello di fornitore presunto***. In base a tale modello le piattaforme ***sono*** tenute ad addebitare ***e contabilizzare*** l'IVA ***sulla cessione o prestazione sottostante quando il fornitore non applica*** l'IVA ***e possono essere soggette a obblighi di comunicazione. Sebbene il principio di neutralità dell'IVA sia fondamentale per il sistema dell'IVA e debba essere rispettato il più possibile, le caratteristiche dei settori della locazione di alloggi a breve termine e del trasporto di passeggeri richiedono un approccio specifico attraverso il modello del fornitore presunto.***

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Dal momento che l'istituzione di un modello di fornitore presunto implicherà costi aggiuntivi per le piattaforme di piccole dimensioni, è opportuno prevedere incentivi per incoraggiare queste ultime a conformarsi quanto prima al fine di garantire condizioni di parità e di concorrenza leale in tali mercati.

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 ter) Il regime del fornitore presunto non dovrebbe applicarsi alle piattaforme che sono piccole e medie imprese ai sensi della direttiva 2013/34/UE, ad esempio ai piccoli fornitori di servizi di locazione di alloggi a breve termine (locatori e/o imprese esenti da IVA) che contribuiscono al turismo sostenibile nell'Unione e promuovono viaggi in località meno frequentate. Inoltre, il regime del fornitore presunto dovrebbe garantire condizioni di parità e non dovrebbe fornire un vantaggio competitivo alle piattaforme di grandi dimensioni, che possono sostenere più facilmente i costi supplementari.

Emendamento 37

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Gli Stati membri danno una diversa interpretazione del luogo di prestazione del servizio di facilitazione reso dalle piattaforme a persone che non sono soggetti passivi. È ***pertanto*** necessario chiarire tale norma.	(24) Gli Stati membri danno una diversa interpretazione del luogo di prestazione del servizio di facilitazione reso dalle piattaforme a persone che non sono soggetti passivi. È necessario chiarire tale norma ***affinché l'uso di una piattaforma di facilitazione non crei in alcun modo un vantaggio competitivo per un fornitore. È inoltre necessario, ai fini della chiarezza e della certezza giuridica, stabilire una definizione uniforme del termine "intermediario di piattaforma".***

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) L'attuazione di diversi regimi di sportello unico dell'Unione (OSS UE) negli Stati membri impone di fornire alle imprese specifiche tecniche sufficienti a garantire che le dichiarazioni dello sportello unico (OSS) non differiscano da un paese all'altro, nonché la possibilità di scaricare un fascicolo per presentare una dichiarazione OSS.

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 ter) Al fine di semplificare la gestione quotidiana delle imprese, la Commissione potrebbe prendere in considerazione la possibilità di consolidare le attuali tre registrazioni, ovvero lo sportello unico per le importazioni (IOSS), lo sportello unico dell'Unione (OSS UE) e lo sportello unico non-UE (OSS non-UE)), in modo che tutte le cessioni e le prestazioni (ossia beni importati, servizi e vendite sul mercato interno) possano essere dichiarate attraverso un unico portale.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Tra le altre misure, la direttiva (UE) 2017/2455 ha esteso l'ambito di applicazione del mini sportello unico per trasformarlo in un OSS più ampio, che comprenda tutte le prestazioni transfrontaliere di servizi a persone che non sono soggetti passivi effettuate nell'Unione e tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni. In via eccezionale anche le interfacce elettroniche, come i mercati virtuali (marketplace) e le piattaforme, che diventano fornitori presunti per determinate cessioni di beni all'interno dell'Unione, possono dichiarare determinate cessioni nazionali di beni nell'ambito del regime OSS Unione. Per sostenere l'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione, l'ambito di applicazione del regime OSS dell'Unione dovrebbe essere ulteriormente esteso ad altre cessioni di beni, comprese le cessioni nazionali di beni da imprese a consumatori nell'Unione effettuate da soggetti passivi che non sono identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro di consumo, facendo sì che le imprese non debbano registrarsi ai fini dell'IVA in ciascuno Stato membro in cui hanno luogo tali cessioni di beni ai consumatori. Inoltre l'ambito di applicazione del regime OSS dell'Unione dovrebbe essere esteso per includere anche le cessioni nazionali di beni compresi nel regime del margine a qualsiasi persona, quando tali beni sono ceduti da un soggetto passivo (soggetto passivo-rivenditore) che non è identificato nello Stato membro in cui tali cessioni di beni hanno luogo. Tale modifica consentirebbe ai soggetti passivi-rivenditori di beneficiare delle semplificazioni dell'OSS e permetterebbe loro di dichiarare e versare l'IVA dovuta su tali cessioni in uno Stato membro di identificazione tramite il regime OSS dell'Unione ampliato.	(32) Tra le altre misure, la direttiva (UE) 2017/2455 ha esteso l'ambito di applicazione del mini sportello unico per trasformarlo in un OSS più ampio, che comprenda tutte le prestazioni transfrontaliere di servizi a persone che non sono soggetti passivi effettuate nell'Unione e tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni. In via eccezionale anche le interfacce elettroniche, come i mercati virtuali (marketplace) e le piattaforme, che diventano fornitori presunti per determinate cessioni di beni all'interno dell'Unione, possono dichiarare determinate cessioni nazionali di beni nell'ambito del regime OSS Unione. Per sostenere l'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione, l'ambito di applicazione del regime OSS dell'Unione dovrebbe essere ulteriormente esteso ad altre cessioni di beni, comprese le cessioni nazionali di beni da imprese a consumatori nell'Unione effettuate da soggetti passivi che non sono identificati ai fini dell'IVA nello Stato membro di consumo, facendo sì che le imprese non debbano registrarsi ai fini dell'IVA in ciascuno Stato membro in cui hanno luogo tali cessioni di beni ai consumatori. Inoltre l'ambito di applicazione del regime OSS dell'Unione dovrebbe essere esteso per includere anche le cessioni nazionali di beni compresi nel regime del margine a qualsiasi persona, quando tali beni sono ceduti da un soggetto passivo (soggetto passivo-rivenditore) che non è identificato nello Stato membro in cui tali cessioni di beni hanno luogo. Tale modifica consentirebbe ai soggetti passivi-rivenditori di beneficiare delle semplificazioni dell'OSS e permetterebbe loro di dichiarare e versare l'IVA dovuta su tali cessioni in uno Stato membro di identificazione tramite il regime OSS dell'Unione ampliato. ***Tuttavia, è opportuno evitare qualsiasi estensione del regime OSS UE a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo a un altro. La***

Testo della Commissione	*Emendamento*
	possibilità, per i soggetti passivi con stabili organizzazioni in diversi Stati membri, di scegliere lo Stato membro di identificazione ai fini dell'OSS contribuisce a creare un mercato interno favorevole alla crescita.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'IVA è normalmente addebitata e contabilizzata dal fornitore dei beni o dal prestatore dei servizi. Tuttavia, in determinate circostanze, gli Stati membri possono prevedere che, nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, il destinatario della cessione o della prestazione, anziché il fornitore, sia tenuto a dichiarare l'IVA dovuta. Per sostenere ulteriormente l'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione, è opportuno stabilire norme per l'applicazione obbligatoria, da parte degli Stati membri, del meccanismo dell'inversione contabile nei casi in cui un fornitore o un prestatore non sia stabilito ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta. ***Il fornitore che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi a una persona identificata ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui la cessione o la prestazione è imponibile dovrebbe avere il diritto di applicare l'inversione contabile.*** A fini di controllo tali cessioni e prestazioni dovrebbero essere indicate nell'elenco riepilogativo.	(33) L'IVA è normalmente addebitata e contabilizzata dal fornitore dei beni o dal prestatore dei servizi. Tuttavia, in determinate circostanze, gli Stati membri possono prevedere che, nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, il destinatario della cessione o della prestazione, anziché il fornitore, sia tenuto a dichiarare l'IVA dovuta. Per sostenere ulteriormente l'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione, è opportuno stabilire norme per l'applicazione obbligatoria, da parte degli Stati membri, del meccanismo dell'inversione contabile nei casi in cui un fornitore o un prestatore non sia stabilito ai fini dell'IVA nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta. A fini di controllo tali cessioni e prestazioni dovrebbero essere indicate nell'elenco riepilogativo.

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) Gli IOSS dovrebbero operare in modo trasparente e sicuro. Un approccio uniforme tra l'IOSS, da un lato, e la legislazione e la pratica doganali, dall'altro, contribuirebbe a porre fine a incoerenze, errori e doppie imposizioni.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/112/CE, è opportuno conferire alla Commissione il potere di garantire più efficacemente l'uso corretto e il processo di verifica dei numeri di identificazione IVA per l'IOSS ai fini dell'esenzione prevista da detta direttiva. Tale potere dovrebbe consentire alla Commissione di adottare un atto di esecuzione per introdurre misure speciali volte a prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale. Le suddette misure speciali prevedono, fra l'altro, il collegamento tra il numero unico di spedizione e il numero di identificazione IVA per l'IOSS. Tali competenze dovrebbero essere esercitate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([71]) e a tal fine il comitato dovrebbe essere quello istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([72]).	(36) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/112/CE, è opportuno conferire alla Commissione il potere di garantire più efficacemente l'uso corretto e il processo di verifica dei numeri di identificazione IVA per l'IOSS ai fini dell'esenzione prevista da detta direttiva. Tale potere dovrebbe consentire alla Commissione di adottare un atto di esecuzione per introdurre misure speciali volte a prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale. Le suddette misure speciali prevedono, fra l'altro, il collegamento tra il numero unico di spedizione e il numero di identificazione IVA per l'IOSS. Tali competenze dovrebbero essere esercitate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([71]) e a tal fine il comitato dovrebbe essere quello istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([72]). ***I poteri della Commissione dovrebbero tener conto del diritto dei contribuenti alla riservatezza. Qualsiasi progetto di atto di esecuzione deve essere trasmesso al Parlamento europeo per conoscenza, affinché possa esercitare i propri diritti.***
([71]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	([71]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
([72]) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).	([72]) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) La direttiva 2006/112/CE prevede un trattamento IVA semplificato dei beni trasferiti in regime di call-off stock qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Poiché il	(38) La direttiva 2006/112/CE prevede un trattamento IVA semplificato dei beni trasferiti in regime di call-off stock qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Poiché il

Testo della Commissione	*Emendamento*
regime di semplificazione dell'OSS per i trasferimenti di beni propri è completo e comprende i movimenti transfrontalieri di beni che sono attualmente oggetto di un regime di call-off stock a norma dell'articolo 17 bis di tale direttiva, è necessario sopprimere gradualmente tale regime inserendo una data di cessazione precedente la completa soppressione delle disposizioni in materia di call-off stock di cui alla direttiva 2006/112/CE. È pertanto opportuno fissare una data di cessazione al 31 dicembre ***2024***, dopo la quale non sarà più possibile applicare un nuovo regime di call-off stock. Per i regimi di call-off stock che hanno inizio il 31 dicembre ***2024*** o anteriormente a tale data dovrebbero continuare ad applicarsi le condizioni pertinenti, compreso il termine di 12 mesi per il trasferimento della proprietà di tali beni all'acquirente previsto. Parallelamente all'inclusione di questa nuova data di cessazione, nelle disposizioni relative al regime di call-off stock dovrebbe essere inserito un nuovo paragrafo per garantire che tali disposizioni cessino di applicarsi il 31 dicembre ***2025***, in quanto non saranno più necessarie dopo tale data.	regime di semplificazione dell'OSS per i trasferimenti di beni propri è completo e comprende i movimenti transfrontalieri di beni che sono attualmente oggetto di un regime di call-off stock a norma dell'articolo 17 bis di tale direttiva, è necessario sopprimere gradualmente tale regime inserendo una data di cessazione precedente la completa soppressione delle disposizioni in materia di call-off stock di cui alla direttiva 2006/112/CE. È pertanto opportuno fissare una data di cessazione al 31 dicembre ***2025***, dopo la quale non sarà più possibile applicare un nuovo regime di call-off stock. Per i regimi di call-off stock che hanno inizio il 31 dicembre ***2025*** o anteriormente a tale data dovrebbero continuare ad applicarsi le condizioni pertinenti, compreso il termine di 12 mesi per il trasferimento della proprietà di tali beni all'acquirente previsto. Parallelamente all'inclusione di questa nuova data di cessazione, nelle disposizioni relative al regime di call-off stock dovrebbe essere inserito un nuovo paragrafo per garantire che tali disposizioni cessino di applicarsi il 31 dicembre ***2026***, in quanto non saranno più necessarie dopo tale data.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Il regime del margine consente ai soggetti passivi-rivenditori di versare l'IVA sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto dei beni rientranti nel regime, vale a dire i beni d'occasione, gli oggetti d'arte, da collezione e d'antiquariato. Per garantire che l'imposizione di tali cessioni specifiche avvenga nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, la direttiva 2006/112/CE dovrebbe essere modificata per introdurre una nuova norma sul luogo delle cessioni. È inoltre opportuno modificare la direttiva 2006/112/CE per escludere specificamente le cessioni di beni rientranti nel regime del margine dall'applicazione obbligatoria del meccanismo dell'inversione contabile. Tuttavia, per sostenere l'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione e per ridurre al minimo gli oneri di conformità, i soggetti passivi-rivenditori che operano nell'ambito del regime del margine possono scegliere di registrarsi per utilizzare il regime OSS dell'Unione al fine di dichiarare e versare l'IVA dovuta su determinate cessioni di beni rientranti nel regime del margine tramite tale regime, senza la necessità di registrarsi in più Stati membri.	(39) Il regime del margine consente ai soggetti passivi-rivenditori di versare l'IVA sulla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto dei beni rientranti nel regime, vale a dire i beni d'occasione, ***ivi compresi beni d'investimento quali edifici, macchinari, strumenti e attrezzature, nonché*** gli oggetti d'arte, da collezione e d'antiquariato. Per garantire che l'imposizione di tali cessioni specifiche avvenga nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, la direttiva 2006/112/CE dovrebbe essere modificata per introdurre una nuova norma sul luogo delle cessioni. È inoltre opportuno modificare la direttiva 2006/112/CE per escludere specificamente le cessioni di beni rientranti nel regime del margine dall'applicazione obbligatoria del meccanismo dell'inversione contabile. Tuttavia, per sostenere l'obiettivo di una registrazione IVA unica nell'Unione e per ridurre al minimo gli oneri di conformità, i soggetti passivi-rivenditori che operano nell'ambito del regime del margine possono scegliere di registrarsi per utilizzare il regime OSS dell'Unione al fine di dichiarare e versare l'IVA dovuta su determinate cessioni di beni rientranti nel regime del margine tramite tale regime, senza la necessità di registrarsi in più Stati membri.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) Nel riconoscere l'importanza delle pratiche sostenibili, è importante garantire che il metodo di calcolo dell'IVA sul margine di profitto per la vendita di beni d'occasione e da collezione sia semplice e chiaro. L'Unione dovrebbe valutare se siano necessari altri metodi di calcolo (ad esempio, un tasso medio di margine IVA per venditore e categoria di oggetti) per migliorare l'applicazione e il funzionamento del regime del margine IVA per i beni d'occasione.

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Considerando 39 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 ter) Alcuni Stati membri non esentano dall'IVA le donazioni in natura, sebbene tale esenzione sia possibile a norma della direttiva IVA vigente, inducendo le imprese a distruggere beni di consumo, in particolare i resi, piuttosto che donarli a cause caritatevoli. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti agli Stati membri, chiarendo che le esenzioni dall'IVA per le donazioni in natura sono compatibili con la vigente normativa dell'Unione in materia di IVA.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 bis) L'applicazione simultanea degli obblighi di comunicazione digitale nei mercati di tutti gli Stati membri nel 2028 sarà estremamente impegnativa. Un'applicazione progressiva di tali obblighi garantirebbe la disponibilità di personale qualificato sufficiente per l'adeguamento di tutti i software aziendali. Prima dell'attuazione della presente direttiva la Commissione dovrebbe proporre alle imprese soluzioni concrete per ridurre i costi di attuazione.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Considerando 41 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 ter) Il pacchetto sull'IVA nell'era digitale dovrebbe essere introdotto gradualmente a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Considerando 41 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 quater) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 [1a] ***e ha formulato un parere il 3 marzo 2023*** [1b]***.***
	(1a) 1 bis Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
	(1b) 1 terGU C 113 del 28.3.2023, pag. 26.

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Considerando 41 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 quinquies) L'espansione dei servizi di cloud computing, dovuta agli obblighi di comunicazione digitale, potrebbe comportare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra. La Commissione dovrebbe adottare misure e fornire incentivi per garantire l'"inverdimento" del settore digitale, ad esempio centralizzando i centri dati per ottimizzarne il funzionamento, aiutando le imprese a utilizzare energie rinnovabili anziché combustibili fossili per alimentare i propri centri dati, nonché facendo ricorso all'intelligenza artificiale per ridurre l'inquinamento.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Considerando 41 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(41 sexies) La presente direttiva comprende diverse modifiche delle modalità di dichiarazione delle entrate IVA. Potrebbe avere ripercussioni significative sulla natura del lavoro dei dipendenti delle amministrazioni fiscali. Le autorità fiscali dovrebbero pertanto garantire che i loro dipendenti abbiano accesso alla formazione necessaria prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° gennaio ***2024***	Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1° gennaio ***2025***

Emendamento 54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 217

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 217	Articolo 217
Ai fini ***della*** presente ***direttiva*** per "fattura elettronica" si intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva, emessa, trasmessa e ricevuta in ***un*** formato ***elettronico strutturato che ne consenta il trattamento automatico ed*** elettronico.	Ai fini ***del*** presente ***capitolo*** per "fattura elettronica" si intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva, emessa, trasmessa e ricevuta in ***qualsiasi*** formato elettronico. ***Ai fini del titolo XI, capo 6, sezioni 1 e 2, per "fattura elettronica" si intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva, emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato che ne consenta il trattamento automatico ed elettronico.***

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 218 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo.	1. Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo ***o in formato digitale*** o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo.

Emendamento 56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 218 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono imporre l'obbligo di emettere fatture elettroniche. Gli Stati membri che impongono tale obbligo autorizzano l'emissione di fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) . L'emissione di fatture elettroniche ***da parte dei soggetti passivi e la loro trasmissione non sono soggette ad autorizzazione o verifica obbligatoria preventiva da parte delle autorità fiscali, fatte salve le misure speciali autorizzate a norma dell'articolo 395 e già attuate al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva.***	2. Gli Stati membri possono imporre l'obbligo di emettere fatture elettroniche. Gli Stati membri che impongono tale obbligo autorizzano l'emissione di fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) . ***Gli Stati membri possono inoltre consentire*** l'emissione di fatture elettroniche ***in un formato diverso, conformemente all'articolo 217 della presente direttiva, purché consentano anche l'uso della norma europea. Per le operazioni interne, gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi stabiliti nel loro territorio a emettere fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nel loro territorio***.
(*) Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).	(*) Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

Emendamento 57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 218 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La norma europea sulla fatturazione elettronica di cui al paragrafo 2 del presente articolo è pubblicata sul sito web della Commissione.

Emendamento 58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 218 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Le microimprese e le piccole imprese ai sensi della direttiva 2013/34/UE nonché i soggetti senza scopo di lucro possono utilizzare norme riconosciute e in vigore nello Stato membro diverse dalla norma prevista dalla direttiva 2014/55/UE, purché tali norme siano conformi all'articolo 217 della presente direttiva.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 232

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) l'articolo 232 è ***soppresso;***	(9) l'articolo 232 è ***sostituito dal seguente:***

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 232

Testo in vigore	*Emendamento*
Articolo 232	Articolo 232
Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario**.**	*"1.* ***Fino al 31 dicembre 2027,*** il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario ***per gli acquisti di beni effettuati a norma dell'articolo 20 e per le prestazioni di servizi imponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore o il prestatore.*** ***A decorrere dal 1º gennaio 2028, il ricorso a una fattura elettronica non è subordinato all'accordo del destinatario per gli acquisti di beni effettuati a norma dell'articolo 20 e per le prestazioni di servizi imponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore o il prestatore.*** ***2. Per le restanti cessioni di beni e prestazioni di servizi non contemplate al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire che il ricorso alla fatturazione elettronica da parte dei soggetti passivi stabiliti nel loro territorio non sia subordinato all'accordo del destinatario stabilito nel loro territorio.***

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1º gennaio ***2025***	Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1º gennaio ***2026***

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.	2. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni. ***Il fornitore presunto può invocare la buona fede e può non essere ritenuto responsabile qualora un fornitore indiretto ometta deliberatamente di dichiarare di non essere un soggetto passivo.***

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se un soggetto passivo facilita, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, il trasferimento di beni verso un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, da parte di un soggetto passivo, ***diversi dai beni d'investimento quali definiti dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati a norma dell'articolo 189, lettera a), o beni per i quali non vi è pieno diritto a detrazione in tale Stato membro,*** si considera che il soggetto passivo che facilita il trasferimento abbia ricevuto e ceduto detti beni.	3. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, il trasferimento di beni verso un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, da parte di un soggetto passivo, si considera che il soggetto passivo che facilita il trasferimento abbia ricevuto e ceduto detti beni. ***Il fornitore presunto può invocare la buona fede e può non essere ritenuto responsabile qualora un fornitore indiretto ometta deliberatamente di dichiarare di non essere un soggetto passivo.***

Emendamento 64

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Gli Stati membri elaborano e mettono a disposizione orientamenti specifici per le persone fisiche di cui all'articolo 28 bis della presente direttiva che scelgono di registrarsi come soggetti passivi, a seguito dell'introduzione del regime del fornitore presunto nei settori della locazione di alloggi e del trasporto di passeggeri nell'economia delle piattaforme.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Dopo il 31 dicembre 2027, la Commissione ordina uno studio indipendente per valutare se le norme relative ai fornitori presunti siano efficaci e, in caso affermativo, per individuare nuovi settori che presentino una situazione analoga, nonché per valutare i vantaggi e gli svantaggi di rendere l'IOSS obbligatorio. La Commissione trasmette tale studio al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 28 bis – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo l'articolo 28, si considera che un soggetto passivo che facilita, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione di servizi di loca-	Fatto salvo l'articolo 28, si considera che un soggetto passivo che facilita, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione di servizi di loca-

Testo della Commissione	*Emendamento*
zione di alloggi a breve termine, di cui all'articolo 135, paragrafo 3, o di trasporto di passeggeri, abbia ricevuto e prestato esso stesso detti servizi se il prestatore di tali servizi è uno dei seguenti:	zione di alloggi a breve termine, di cui all'articolo 135, paragrafo 3, o di trasporto di passeggeri ***su strada all'interno dell'Unione***, abbia ricevuto e prestato esso stesso detti servizi se il prestatore di tali servizi è uno dei seguenti:

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 28 bis – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) un soggetto passivo che rientra nel regime speciale per le piccole imprese;	***soppresso***

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 28 bis – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il regime del fornitore presunto di cui al primo comma non si applica alle piattaforme che sono piccole imprese ai sensi della direttiva 2013/34/EU [1a]. ***Inoltre, il primo comma non si applica ai servizi di trasporto di passeggeri o ai servizi di locazione di alloggi a breve termine facilitati tramite l'uso di un'interfaccia elettronica qualora un servizio di trasporto di passeggeri o un servizio di locazione di alloggi a breve termine prestato da una persona fisica di cui al primo comma e non facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica non sia soggetto all'IVA.***

Testo della Commissione	*Emendamento*
	([1a]) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) l'articolo 35 è ***soppresso;***	(4) l'articolo 35 è ***sostituito dal seguente:***

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 35

Testo in vigore	*Emendamento*
Articolo 35 L'articolo 33 non si applica alle cessioni di beni d'occasione ***e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato,*** quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, ***punti da*** 1) ***a 4)***, né alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione quali definiti all'articolo 327, paragrafo 3, assoggettate all'IVA conformemente ai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, e ai mezzi di trasporto d'occasione.	"Articolo 35 L'articolo 33 non si applica alle cessioni di beni d'occasione quali definiti all'articolo 311, paragrafo 1, ***punto*** 1), né alle cessioni di mezzi di trasporto d'occasione quali definiti all'articolo 327, paragrafo 3, assoggettate all'IVA conformemente ai regimi speciali applicabili ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, e ai mezzi di trasporto d'occasione.”;

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 6

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 46 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) è inserito il seguente articolo 46 bis:	***soppresso***
"Articolo 46 bis	
Il luogo della prestazione di servizi di facilitazione resi a persone che non sono soggetti passivi da una piattaforma, un portale o mezzi analoghi è il luogo in cui viene effettuata l'operazione principale in conformità della presente direttiva.";	

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 7

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 135 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
"3. ***La locazione ininterrotta di alloggi per un massimo di 45 giorni, con o senza prestazione di altri servizi accessori, è considerata avente*** una funzione analoga a quella del settore alberghiero***";***	"3. ***Sono considerate aventi*** una funzione analoga a quella del settore alberghiero**:**
	a) la locazione ininterrotta di alloggi per un massimo di 31 notti, con o senza prestazione di altri servizi accessori;
	b) la prestazione di tre o più servizi accessori significativi nel corso della locazione dell'alloggio.";

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 10

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 143 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c bis), la Commissione adotta un atto di esecuzione per introdurre misure speciali volte a evitare talune forme di evasione o elusione fiscale, tra l'altro collegando il numero di spedizione unico al corrispondente numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies.	Ai fini dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c bis), la Commissione adotta un atto di esecuzione per introdurre misure speciali volte a evitare talune forme di evasione o elusione fiscale, tra l'altro collegando il numero di spedizione unico al corrispondente numero di identificazione IVA di cui all'articolo 369 octodecies. ***La Commissione ne informa il Parlamento europeo, l'EPPO, l'OLAF ed Europol.***

Emendamento 74

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 12

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 194 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatti salvi gli articoli 195 e 196, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non ***stabilito*** nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, ***gli Stati membri autorizzano che*** il debitore dell'imposta ***sia*** il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi se tale persona è già identificata nello Stato membro.	1. Fatti salvi gli articoli 195 e 196, se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non ***identificato ai fini dell'IVA*** nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, il debitore dell'imposta ***è*** il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi se tale persona è già identificata ***ai fini dell'IVA*** nello Stato membro.

Emendamento 75

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 12

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 194 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, le imprese non stabilite possono registrarsi e contabilizzare l'IVA locale, qualora lo desiderino;

Emendamento 76

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 12

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 194 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuta l'efficacia del presente articolo e il valore aggiunto che esso apporta nel contrasto alle frodi in materia di IVA, in particolare alla frode dell'operatore inadempiente, e informa debitamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'esito di tale valutazione.

Emendamento 77

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 14 – lettera a

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 242 bis – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
1 bis. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di servizi di trasporto di passeggeri, e si ritiene che tale persona non abbia ricevuto e prestato essa stessa tali servizi a norma dell'articolo 28 bis, il soggetto passivo che facilita la prestazione è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali prestazioni.	1 bis. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di servizi di trasporto di passeggeri ***su strada all'interno dell'Unione***, e si ritiene che tale persona non abbia ricevuto e prestato essa stessa tali servizi a norma dell'articolo 28 bis, il soggetto passivo che facilita la prestazione è tenuto a conservare la documentazione relativa a tali prestazioni.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 14 – lettera b

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 242 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La documentazione ***deve essere*** conservata per un periodo di ***dieci*** anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.	La documentazione ***è*** conservata ***dal soggetto passivo interessato*** per un periodo di ***sette*** anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 27

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 quinvicies bis – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) "trasferimento di beni propri": il trasferimento di beni verso un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, compresi i trasferimenti a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 3***, esclusi i trasferimenti di beni d'investimento quali definiti dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati conformemente all'articolo 189, lettera a), o di beni per i quali non vi è pieno diritto a detrazione in tale Stato membro***;	(1) "trasferimento di beni propri": il trasferimento di beni verso un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, compresi i trasferimenti a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 3;

Emendamento 80

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 27

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 quinvicies sexies – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se si può altrimenti presupporre che le attività soggette a imposizione di tale soggetto passivo che rientrano nel presente regime speciale siano cessate;	***soppresso***

Emendamento 81

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 27

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 369 quinvicies nonies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La dichiarazione IVA è effettuata in ***euro***.	La dichiarazione IVA è effettuata in ***euro o, per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, nella valuta nazionale***.

Emendamento 82

Proposta di direttiva

Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1º gennaio ***2026***	Modifiche della direttiva 2006/112/CE con effetto a decorrere dal 1º gennaio ***2027***

Emendamento 83

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 2

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 138 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) all'articolo 138, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente: ***"1 bis.L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l'obbligo, di cui agli articoli 262 e 263, di comunicare i dati sulle operazioni intracomunitarie oppure i dati trasmessi non contengano le informazioni corrette riguardanti la cessione come previsto dall'articolo 264, a meno che egli non possa debitamente giustificare eventuali mancanze secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.";***	***soppresso***

Emendamento 84

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 3

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 218

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 218	Articolo 218
Ai fini della presente direttiva le fatture sono emesse in un formato elettronico strutturato. ***Tuttavia gli Stati membri possono accettare come fatture documenti cartacei o di altro formato*** per operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione di cui al titolo XI, capo 6. Gli Stati membri autorizzano l'emissione di fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. ***L'emissione di fatture elettroniche da parte dei soggetti passivi e la loro trasmissione non sono soggette ad autorizzazione o verifica obbligatoria preventiva da parte delle autorità fiscali.";***	Ai fini della presente direttiva le fatture sono emesse in un formato elettronico strutturato. Per operazioni non soggette agli obblighi di comunicazione di cui al titolo XI, capo 6***, gli Stati membri possono vietare l'emissione di documenti cartacei o di altro formato come fatture a decorrere dal 1º gennaio 2028***. Gli Stati membri autorizzano l'emissione di fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. ***Gli Stati membri possono inoltre autorizzare l'emissione di fatture elettroniche in un formato diverso, conformemente all'articolo 217 della presente direttiva.***

Emendamento 85

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 4

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 222 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138 o per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma degli articoli 194 e 196, la fattura è emessa entro ***i due*** giorni lavorativi successivi al verificarsi del fatto generatore dell'imposta**.**";	"Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138 o per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma degli articoli 194 e 196, la fattura è emessa entro ***gli otto*** giorni lavorativi successivi al verificarsi del fatto generatore dell'imposta**;**";

Emendamento 86

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 4

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 222 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione propone alle imprese soluzioni pratiche volte a ridurre i costi di attuazione entro... [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento 87

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 4

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 222 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente articolo non si applica agli acquisti nel settore della difesa, esenti a norma degli articoli 143 e 151.

Emendamento 88

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 5

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 223

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) l'articolo 223 è soppresso;	***soppresso***

Emendamento 89

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 6

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 226 – paragrafo 1 – punto 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16) nel caso di una fattura rettificativa, il numero sequenziale che identifica la fattura corretta, di cui al punto 2);	16) nel caso di una fattura rettificativa, il numero sequenziale che identifica la fattura corretta, di cui al punto 2)***, o il numero progressivo della fattura corretta, o il numero o altro identificativo analogo dell'accordo da cui deriva la rettifica, di cui al punto 2***);

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 6

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 226 – paragrafo 1 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17) il numero IBAN del conto bancario del fornitore o prestatore sul quale sarà accreditato il pagamento della fattura. Se il numero IBAN non è disponibile, qualsiasi altro identificativo che identifichi in modo inequivocabile il conto bancario sul quale sarà accreditata la fattura;	***soppresso***

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 6

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 226 – paragrafo 1 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
18) la data di esigibilità del pagamento della cessione di beni o della prestazione di servizi o, qualora siano concordati pagamenti parziali, la data e l'importo di ciascun pagamento.;	***soppresso***

Emendamento 92

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 6

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 226 – paragrafo 1 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) ***gli elementi essenziali di una fattura elettronica di cui all'articolo 6 della direttiva 2014/55/UE, ad eccezione delle lettere a), b), i) e k), che non sono necessari in termini di logica dell'IVA;***

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 262 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
"Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA trasmette allo Stato membro in cui è stabilito o identificato ai fini dell'IVA i seguenti dati relativi a ciascuna cessione e trasferimento di beni effettuati a norma dell'articolo 138, a ciascun acquisto intracomunitario di beni a norma dell'articolo 20 e a ciascuna prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore:";	Il soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA trasmette ***senza indebito ritardo*** allo Stato membro in cui è stabilito o identificato ai fini dell'IVA i seguenti dati relativi a ciascuna cessione e trasferimento di beni effettuati a norma dell'articolo 138, a ciascun acquisto intracomunitario di beni a norma dell'articolo 20 e a ciascuna prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il prestatore:";

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 10

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 263 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I dati di cui all'articolo 262, paragrafo 1, sono trasmessi per ogni singola operazione effettuata dal soggetto passivo entro ***due*** giorni lavorativi ***dall'emissione della fattura*** o dalla data in cui la fattura doveva essere emessa se il soggetto passivo non adempie all'obbligo	I dati di cui all'articolo 262, paragrafo 1, sono trasmessi per ogni singola operazione effettuata dal soggetto passivo entro ***tre*** giorni lavorativi ***dalla data di registrazione nei libri contabili del soggetto passivo*** o dalla data in cui la fattura doveva essere emessa se il sog-

Testo della Commissione	*Emendamento*
di emettere una fattura. I dati sono trasmessi dal soggetto passivo o da un terzo per suo conto. Gli Stati membri forniscono i mezzi elettronici per la trasmissione di tali dati.	getto passivo non adempie all'obbligo di emettere una fattura. I dati sono trasmessi dal soggetto passivo o da un terzo per suo conto. Gli Stati membri forniscono i mezzi elettronici per la trasmissione di tali dati.

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 10

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 263 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono autorizzare la trasmissione dei dati delle fatture elettroniche mediante altri formati di dati che garantiscano l'interoperabilità con la norma europea sulla fatturazione elettronica.	Gli Stati membri possono autorizzare ***gratuitamente*** la trasmissione dei dati delle fatture elettroniche mediante altri formati di dati che garantiscano l'interoperabilità con la norma europea sulla fatturazione elettronica.

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 10

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 263 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli acquisti nel settore della difesa, esenti a norma degli articoli 143 e 151.

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 17

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 271 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri possono esigere che i soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA nel loro territorio trasmettano per via elettronica alle autorità fiscali i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso a destinazione di altri soggetti passivi nel loro territorio.	1. Gli Stati membri possono esigere che i soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA nel loro territorio trasmettano per via elettronica alle autorità fiscali i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso a destinazione di altri soggetti passivi nel loro territorio***, nonché i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso a loro destinazione da altri soggetti passivi***.

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 17

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 271 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri possono esigere che i soggetti passivi identificati ai fini dell'IVA nel loro territorio trasmettano per via elettronica alle autorità fiscali dati sulle operazioni imponibili diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 262.	***soppresso***

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 17

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 271 ter – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora uno Stato membro richieda l'invio dei dati a norma dell'articolo 271 bis, il soggetto passivo, o un terzo per conto del soggetto passivo, trasmette tali dati per singola operazione entro ***due*** giorni lavorativi ***dall'emissione della fattura*** o dalla data in cui la fattura doveva essere emessa se il soggetto passivo non adempie all'obbligo di emettere una fattura. Gli Stati membri autorizzano la trasmis-	Qualora uno Stato membro richieda l'invio dei dati a norma dell'articolo 271 bis, il soggetto passivo, o un terzo per conto del soggetto passivo, trasmette tali dati per singola operazione entro ***cinque*** giorni lavorativi ***dalla data di registrazione nei libri contabili del soggetto passivo*** o dalla data in cui la fattura doveva essere emessa se il soggetto passivo non adempie all'obbligo di emettere una fat-

Testo della Commissione	*Emendamento*
sione dei dati delle fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica ***e al relativo elenco delle sintassi ai sensi della*** direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.	tura. Gli Stati membri autorizzano la trasmissione dei dati delle fatture elettroniche conformi alla norma europea sulla fatturazione elettronica ***di cui alla*** direttiva 2014/55/UE***, che contempla le norme semantiche e sintattiche, ma non le modalità di trasmissione***.

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 17

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 271 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per le operazioni tra impresa e consumatore e per le operazioni con operatori non UE, gli Stati membri possono autorizzare che i dati, che non sono necessariamente ricavati dalle fatture elettroniche, siano trasmessi utilizzando altri formati di dati.

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 17

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 271 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il 31 marzo ***2033*** la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento degli obblighi nazionali di comunicazione di cui alla presente sezione. ***In tale relazione la Commissione valuta la necessità di ulteriori misure di armonizzazione e, se lo ritiene necessario, presenta una proposta appropriata per tali misure.";***	Entro il 31 marzo ***2034*** la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento degli obblighi nazionali di comunicazione di cui alla presente sezione.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 4 – punto 18

Direttiva 2006/112/CE

Articolo 273 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto ***della*** parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.	Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto ***dei principi di proporzionalità e*** parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 - comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre ***2023***, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre ***2024***, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio ***2024***.	Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio ***2025 per le imprese con più di 250 dipendenti e a decorrere dal 1º gennaio 2026 per tutte le altre imprese***.

Emendamento 105

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre ***2024***, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2 della presente direttiva.	Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre ***2025***, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 2 della presente direttiva.

Emendamento 106

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio ***2025***.	Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio ***2026***.

Emendamento 107

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre ***2025***, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 3 della presente direttiva.	Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre ***2026***, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 3 della presente direttiva.

Emendamento 108

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio ***2026***.	Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio ***2027***.

Emendamento 109

Proposta di direttiva

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Riesame
	(1) Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo sportello unico per l'IVA. In particolare, tale relazione:
	a) analizza l'efficacia dello sportello unico per l'IVA e individua le restanti carenze;
	b) esamina i vantaggi dell'ulteriore estensione dello sportello unico per l'IVA ai restanti ambiti delle operazioni da impresa a consumatore tuttora non contemplati;
	c) esamina i vantaggi dell'estensione dell'ambito di applicazione dello sportello unico alle operazioni da impresa a impresa;
	d) esamina gli ambiti che permetterebbero di semplificare ulteriormente le procedure per le piccole e medie imprese e di incoraggiare in tal modo l'integrazione del mercato unico.
	Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.